

Sentenza: 10 marzo 2010, n. 112

Materia: Vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

Limiti violati: Artt. 97, 117 e 118 della Costituzione - principio di leale collaborazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo)

Esito: Infondatezza della questione

Estensore nota: Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo», per contrasto con gli artt. 97, 117, 118 della Costituzione.

La normativa censurata prevede che la Regione Liguria partecipi alla costituzione, ai sensi del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (di seguito GECT), avente sede in Francia, denominato «Euroregione Alpi Mediterraneo», attraverso la stipula di una Convenzione e di uno Statuto, allegati alla legge, che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento.

Per la difesa erariale, il regolamento CE n. 1082/2006, che ha introdotto nell'ordinamento comunitario l'istituto del GECT, ha previsto, tra l'altro, che abbia personalità giuridica, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale si stabilisce la sede sociale e che abbia l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione territoriale tra i suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale. L'art. 4 del regolamento impone, inoltre, il dovere di notifica allo Stato, da parte dei potenziali membri, dell'intenzione di costituire o partecipare al GECT; tale notifica viene configurata come una richiesta di autorizzazione, in quanto lo Stato membro, tenuto conto della sua struttura costituzionale, può decidere se autorizzare o meno la costituzione o partecipazione al GECT, entro tre mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione. La Regione Liguria, in applicazione analogica dell'art. 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003 n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, ha provveduto a notificare al Dipartimento affari regionali la sua adesione al GECT. Ciò posto, la difesa

erariale assume che, disciplinando con legge la partecipazione alla costituzione del GECT prima della conclusione del procedimento mediante il quale il Governo avrebbe dovuto autorizzarne la partecipazione, senza peraltro prevedere alcuna sospensione degli effetti in attesa del provvedimento autorizzatorio, la Regione Liguria avrebbe violato il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

La Corte ritiene la questione infondata ricordando che, come stabilito in precedenti pronunce, l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione ed inoltre non risulta individuabile un fondamento costituzionale di un simile obbligo. Inoltre, con riguardo ai principi di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poiché la legge regionale prevede che la partecipazione al GECT si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, essa contiene una sostanziale sospensione degli effetti legati all'adesione, peraltro in coerenza con le disposizioni cogenti contenute nel citato regolamento. Pertanto, per la Consulta, non può ritenersi che la Regione abbia proceduto a dare attuazione alla normativa comunitaria prima che lo Stato ne abbia disposto la trasposizione nel proprio ordinamento, cosa che poi è avvenuta con gli artt. 46, 47 e 48, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) e con il D.P.C.M. 6 ottobre 2009, recante «Istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)».